

LIBERI
della
MENINGITE

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA LIT. D. 02/2021
Alegato all'atto registrato il
al N Serie
09 MAR 2022

Balio Carlo

Approvato nel corso dell'assemblea dei soci il 18.05.2021 in video conferenza mezzo teamlink
<https://m.teamlink.co/3051400968>, codice ID 3051400968.

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Comitato Nazionale Contro la Meningite APS"**

Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Comitato Nazionale Contro la Meningite APS".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Comitato Nazionale Contro la Meningite Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "Comitato Nazionale Contro La Meningite APS"

L'Associazione ha sede legale a Latina Viale dello Statuto n. 37 ed ha durata fissata fino al 31 dicembre 2050.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

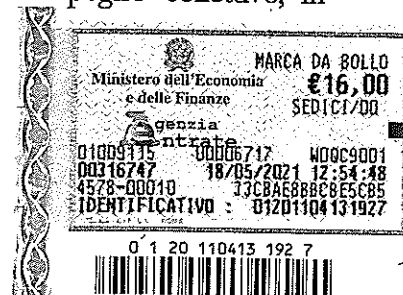
Art. 2 Finalità

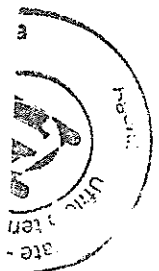
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

L'Associazione opera per dare la giusta priorità al rischio meningite nell'ambito delle questioni sanitarie nazionali, regionali e locali, in conformità con le specificità territoriali del contesto italiano. Lo scopo verrà attuato anche attraverso l'organizzazione di campagne nazionali e locali, assicurando l'informazione appropriata all'opinione pubblica per mezzo di convegni, pubblicazioni divulgative e sceniche, ricerche, scambi e aggregazioni informative e didattiche con le comunità di riferimento (pubblica, scientifica, istituzionale, mediatica).

Per lo svolgimento della propria attività L'Associazione può dotarsi di tutte le attrezzature, strumentazioni tecniche, mobili ed immobili ritenuti utili e necessari in relazione alle finalità perseguite. La documentazione delle attività svolte dell'associazione può essere resa accessibile mediante l'aggiornamento del sito web all'indirizzo: www.liberidellameningite.org.

Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di cooperazione o partenariato con Enti pubblici e/o privati e/o Società che possono facilitare e sostenere l'esercizio dell'attività sociale; con particolare riguardo alla promozione di forme di coordinamento anche federativo con istituzioni ed altre associazioni, enti e organismi culturali, al fine di facilitare i rapporti reciproci e creare tutte le sinergie necessarie per una migliore il supporto e l'assistenza alle persone colpite dalla meningite. Promuovere e supportare la ricerca medica nel campo della meningite per lo sviluppo di strumenti preventivi e terapie sempre più efficaci e sicuri. Promuovere la lotta alla meningite e la cultura della prevenzione della patologia attraverso la diffusione di una corretta informazione su rischi ed esiti ad essa correlati e su modalità e strumenti di prevenzione approvati. Promuovere una maggiore impegno collettivo, in





particolare della classe medica e politica, nei confronti della sensibilizzazione su rischi e della prevenzione della meningite, sollecitando l'appoggio e la solidarietà di donne e uomini, coinvolti sia direttamente sia indirettamente nella patologia. Sollevare l'attenzione dei soggetti esterni coinvolti nel sistema di prevenzione e cura della meningite (Istituzioni, Comunità Scientifica e Sanitaria, Media) affinché mantengano un'attenzione e un dialogo costanti nei confronti del Comitato e delle istanze che pone.

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 3 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

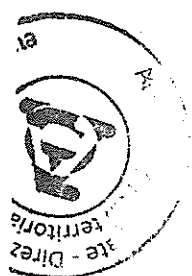
- a. **Interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;**
- b. **Interventi e prestazioni sanitarie;**
- c. **Prestazioni socio-sanitarie;**
- d. **Educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- e. **Formazione universitaria e post-universitaria;**
- f. **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**
- g. **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;**
- h. **Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;**
- i. **Cooperazione allo sviluppo;**
- j. **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- k. **Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;**
- l. **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;**

Art. 4 Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, L'Associazione: inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Comitato Esecutivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Esecutivo deve attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari





di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 6 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate L'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei



termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- Dagli avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali;
- Dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse Sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;

- Da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- Da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno degli ETS;
- Da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche

E private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed Elargizioni;

- Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- Da beni immobili e mobili divenuti proprietà, ricevuti o acquistati dall'Associazione in

Altro modo consentito dalle leggi italiane;

- Da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente statuto.

Art.9 Fonti di finanziamento

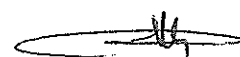
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- Dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato delle attività di cui agli articoli 2,3,4 e 5 del presente statuto
- Della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- Dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- Dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Dai titoli di solidarietà;
- Da attività commerciali marginali.

Art.10 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;





LIBERI

MENINGITE

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

• Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

• Nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

• Il registro dei volontari di cui all'articolo 6 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.11 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 20 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.12 Adesione all'Associazione

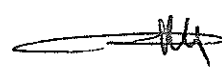
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

In circostanze particolari e contingenti espressamente previste dai regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione delle persone fisiche, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio





...i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 13 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.14 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art. 15 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;





atto da un Notaio.

Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolare costituzione della stessa, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio

- video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che il presidente ed il segretario della riunione, quando nominato, siano presenti nello stesso luogo – ove si intenderà svolta l'assemblea – per provvedere alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che il presidente sia messo in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dei lavori e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'assemblea;
- che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione, procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o video collegati e messi a disposizione a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno affluire ed in ciascuno dei quali dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Possono intervenire all'assemblea gli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati da almeno trenta giorni. Ogni associato ha diritto ad un voto, salvo quanto disposto.

Non possono intervenire all'assemblea né votare né essere eletti gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota dell'anno corrente alla data dell'assemblea. I componenti degli organi associativi non hanno voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato. La delega non può essere rilasciata a membri degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti dell'associazione o di altre associazioni da questa partecipate, né può essere conferita con il nome del delegato in bianco. La delega è sempre revocabile nonostante diversa previsione in essa contenuta. Le delibere assembleari sono adottate per voto palese, escluse quelle che abbiano ad oggetto problemi o qualità delle persone ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario ovvero dal notaio verbalizzante. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti (anche in allegato), le modalità- ed i risultati delle votazioni. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, tenuto a cura dell'organo amministrativo.

Assemblea Ordinaria

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 7 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 7 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- Approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- Delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;





LIBERI

MENINGITE

per decesso;

- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 16 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

L'Assemblea delibera in merito all'Organo di controllo e all'Organo di Revisione al verificarsi delle condizioni di cui agli art.30 e 31 del D. Lgs 117/2017. Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i generi. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17 L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Essa è Ordinaria o Straordinaria.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con:

- avviso scritto da inviare attraverso posta elettronica agli associati, via sms, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- nonché avviso affisso nei locali della Sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

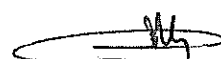
Negli avvisi di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare. Negli avvisi di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; potranno essere altresì previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa è inoltre convocata:

- quando il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità;
- quando lo richiede almeno un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Il presidente dell'assemblea può farsi assistere da un segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia





- Nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

L'Assemblea Straordinaria:

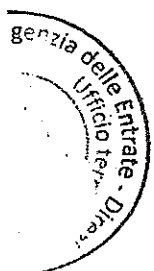
- 1) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda o ulteriore convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti ed in ogni caso di almeno un terzo degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea. E' composto da 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.







LIBERI

MENINGITE

Il Consiglio, Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- Mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- Attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- Assegna gli incarichi di lavoro;
- Approva i programmi di Attività;
- Approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- Coadiuvava il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- Elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- Delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- Delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 7 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

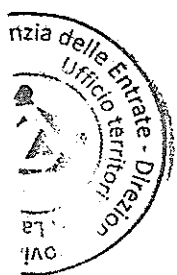
Art. 19 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 20 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta





**LIBERI
MENINGITE**

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 21 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 22 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 23 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. 61 A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 25 Riconoscimento personalità giuridica

Il Comitato Nazionale contro la Meningite acquisirà la personalità giuridica per effetto del



Il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche (istituito con il D.G.R. n. 112/2001, in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), non essendo, ad oggi, ancora istituito il Registro Unico del Terzo Settore previsto dal D.lgs. 117/2017. Quando quest'ultimo Registro sarà istituito, verrà richiesta l'iscrizione nello stesso, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Legale Rappresentante è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario o anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica del Comitato Nazionale Contro la Meningite. Ai fini del riconoscimento, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri la consistenza del patrimonio del Comitato e la sua adeguatezza alla realizzazione dello scopo sociale.

In questa prospettiva, Il Comitato, come sopra rappresentato, si riserva di apportare al presente Statuto le modifiche richieste ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.



